

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CUSIMANO, BATTAGLIA, BUCCIERO, DE
CORATO, DEMASI, LISI, MEDURI, MONTELEONE, PEDRIZZI,
RAGNO, RECCIA, SPECCHIA, TURINI e MAGNALBÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Norme per la valorizzazione delle aree agricole

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura nazionale non è fornita di una rete conoscitiva che produca gli effetti di una razionalizzazione degli interventi a carattere locale con le provvidenze comunitarie nazionali e regionali: ciò ha contribuito a determinare un progressivo degrado del comparto.

Per quel minimo di programmazione stabilita, l'amministrazione pubblica non ha mai potuto accertare se gli interventi realizzati hanno prodotto gli effetti voluti e ciò proprio per la mancanza di collegamenti tra le varie fasi della programmazione.

Ciò ha rafforzato ulteriormente la grande sfiducia dei produttori agricoli nei confronti del comparto di loro pertinenza determinando un diffuso degrado delle attività agricole e un esodo della popolazione rurale verso i grossi centri urbani.

Queste cause producono effetti sia nel settore agricolo propriamente detto che, indirettamente, nel settore territoriale ed ambientale.

Infatti, nel primo caso le produzioni agricole non raggiungono gli *standard* qualitativi e i bassi costi di produzione necessari per competere con i prodotti ottenuti all'estero; nel secondo caso, invece, il diminuito presidio rurale determina un depauperamento ambientale capace di innescare processi destabilizzanti e fenomeni erosivi.

Pertanto:

vista la necessità di rendere competitive le nostre produzioni attribuendo loro quel plus valore che solo un prodotto di qualità può offrire;

vista la necessità di limitare tali produzioni di qualità alle sole aree realmente vocate;

vista la necessità di conciliare le produzioni agricole con la tutela del territorio e dell'ambiente;

si ritiene necessario introdurre strumenti normativi che consentano di conoscere analiticamente il territorio nazionale e di razionalizzare le potenzialità agricole e ambientali.

A tale scopo col presente disegno di legge, enunziati i principi e le finalità fondamentali (articolo 1), si prevede (articoli 2 e 4) l'istituzione dell'Osservatorio agricolo nazionale (OAN), cui spetta effettuare un censimento delle tipologie colturali del territorio e predisporre una carta agricola nazionale (CAN) delle aree vocate e di quelle marginali. Sono inoltre previsti: un piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio nazionale (POAT), da attuare da parte delle regioni e delle province autonome e comprendente incentivi (articoli 5 e 6), nuclei di assistenza tecnica (articolo 8) e un comitato di controllo (articolo 9).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e principi fondamentali)

1. La presente legge detta disposizioni:

a) per l'individuazione di aree agricole vocate alla realizzazione di specifici allevamenti e colture;

b) per la razionalizzazione della distribuzione di colture e allevamenti rivolta all'ottenimento di produzioni controllate dal punto di vista quantitativo e qualitativo;

c) per la rivalutazione di aree colturali marginali a fini di produzioni tipiche o di ospitalità rurale funzionale all'attività agricola;

d) per la riorganizzazione e il riutilizzo di infrastrutture rurali per usi agricoli e agrituristici;

e) per il reinsediamento socio-rurale.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate, se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Art. 2.

(Osservatorio agricolo nazionale)

1. È istituito presso la Direzione generale dei servizi generali e del personale del Mini-

stero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1994, n. 197, l'Osservatorio agricolo nazionale (OAN). La predetta direzione assume la seguente denominazione: Direzione generale dei servizi generali, dell'Osservatorio agricolo nazionale e del personale.

2. Sono compiti dell'OAN:

a) effettuare con cadenza quinquennale un censimento territoriale su base regionale, per macroaree e per province, allo scopo di rilevare le tipologie colturali, pedologiche, climatiche delle aree agricole; rilevare le infrastrutture esistenti nelle aree agricole, evidenziandone le potenzialità funzionali;

b) individuare, mediante l'acquisizione di dati riguardanti parametri produttivi o sociali attuali e storici, le caratteristiche vocazionali delle aree agricole;

c) predisporre una carta agricola nazionale in base alla delimitazione delle aree vocate coltivabili in maniera tipizzata e di quelle marginali da destinare a produzioni tipiche minori, attività agrituristiche, rimboschimenti, attività zootecniche;

d) raccogliere ed elaborare i dati riguardanti la propria attività mettendoli a disposizione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e del Comitato di controllo di cui all'articolo 9.

3. All'OAN è preposto il dirigente generale della Direzione generale di cui al comma 1.

Art. 3.

(Compiti dello Stato e delle Regioni)

1. Per le finalità della presente legge il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, formulata di concerto con le regioni nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in armonia con la normativa comunitaria, predispone, ai sensi dell'articolo 5, un piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio nazionale, articolato su base re-

gionale o infraregionale, per macroaree e per province, e aggiornato ciascun anno, contenente:

a) l'individuazione delle aree vocate alla realizzazione di produzioni agricole o allevamenti tipici di rilievo regionale;

b) l'individuazione delle aree agricole marginali.

2. Le regioni attuano il piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio procedendo:

a) alla formazione di linee guida e disciplinari di coltivazione, produzione e allevamento da utilizzare nell'ambito delle aree vocate per singola coltura o allevamento e delle aree marginali per singola destinazione;

b) alla riorganizzazione delle infrastrutture esistenti in base alla vocazionalità o alla marginalità dell'area in cui ricadono e alle reali esigenze;

c) all'attivazione di nuclei di assistenza tecnica e di verifica degli interventi operanti nell'ambito di una o più aree vocate o marginali.

Art. 4.

(Carta agricola nazionale)

1. Al fine di predisporre il piano di organizzazione agricola del territorio nazionale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali adotta, ogni cinque anni a partire dal 1996, una carta agricola nazionale (CAN) contenente tutte le informazioni di natura geografica, pedologica, climatica, statistica, urbanistica, storico-rurale, naturalistica, colturale e zootecnica attinenti singole porzioni del territorio agricolo nazionale aggregate su base regionale o infra-regionale in ragione delle unità di paesaggio.

2. Per la redazione della carta agricola nazionale il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sei mesi prima della scadenza di ciascun quinquennio ed entro il mese di giugno del 1996 in fase di prima applicazione della presente legge, stipula

apposita convenzione con esperti in materia di politica agraria e forestale facenti parte dell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, secondo un regolamento che è elaborato dal medesimo Ministro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può applicare nei confronti degli esperti, per inadempimento agli obblighi ad essi derivanti in base alle convenzioni e al regolamento di cui al comma 2, una sanzione amministrativa variabile da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 3 milioni, fatta salva la rescissione delle convenzioni medesime in caso di grave inadempimento da parte dei medesimi esperti.

4. Mediante la convenzione di cui al comma 2, che ha la durata di un quinquennio, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali attribuisce agli esperti, di cui al medesimo comma 2, l'incarico di fornire annualmente all'OAN i dati concernenti le caratteristiche geografiche, pedologiche, climatiche, statistiche, urbanistiche, storico-rurali, naturalistiche, culturali e zootecniche delle aree agricole nazionali, anche avvalendosi delle informazioni in possesso di amministrazioni pubbliche.

5. L'OAN, avvalendosi dei dati forniti dagli esperti di cui al comma 2 e di quelli acquisiti direttamente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche elabora la CAN.

6. La CAN si compone delle seguenti sezioni:

a) cartografica numerica, avente per oggetto il profilo territoriale nazionale e tutte le informazioni connesse, redatta in scala 1:1.000.000;

b) descrittiva, a sua volta articolata in tre sottosezioni di cui la prima generale, volta ad illustrare in forma sintetica le situazioni agricole regionali per tipologie delle produzioni e delle attività agro-zootecniche, la seconda, suddivisa per comparti produttivi, per macroaree, per province e per unità di paesaggio, e la terza suddivisa per tipologia e per distribuzione su base provinciale delle infrastrutture.

7. La CAN è aggiornata ogni anno in base ai dati forniti dagli esperti, di cui al comma 2, all'OAN e da questo trasmessi al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

8. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 3 miliardi, e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2000, la spesa di lire 2 miliardi.

Art. 5.

(Piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio nazionale)

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sulla base dei dati desunti dalla CAN e delle informazioni fornite dall'OAN, predispone sulla base dei criteri e indirizzi dettati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio nazionale (POAT), di cui all'articolo 3, indicando le finalità, gli obiettivi, i risultati minimi e massimi che occorre raggiungere nel quinquennio e per singolo anno.

2. Il POAT del territorio nazionale è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il POAT:

a) individua e delimita le aree vocate alla realizzazione di produzioni agricole e zootecniche, evidenziando le aree marginali;

b) disciplina la riconversione colturale e produttiva delle aree individuate, prevedendo, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese:

1) per le aree vocate, incentivi alla riconversione varietale o colturale e alla razionalizzazione degli allevamenti;

2) per le aree marginali, incentivi alla riconversione a produzioni tipiche, a imboschimento e allo sviluppo delle attività agrituristiche, in coerenza con le disposizioni

dettate dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730;

c) individua le infrastrutture esistenti nelle aree agricole prevedendo azioni per la loro manutenzione, il loro restauro o riattamento, sulla base delle peculiarità delle aree in cui ricadono e della loro nuova destinazione produttiva, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, della normativa in materia urbanistica e in materia di salvaguardia delle caratteristiche storico-architettoniche degli immobili e loro pertinenze;

d) individua la possibilità di reinsediamento socio-rurale nelle aree depresse.

4. In fase di prima applicazione della presente legge il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede alla predisposizione del piano quinquennale di organizzazione agricola del territorio nazionale entro il mese di dicembre del 1996.

5. Per le finalità del presente articolo, nonchè degli articoli 6, 7 e 8 sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1996, la spesa di lire 50 miliardi e per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 200 miliardi, e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2000, la spesa di lire 300 miliardi.

Art. 6.

*(Attuazione del piano quinquennale
di organizzazione agricola
del territorio nazionale)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano il POAT sulla base di programmi annuali.

2. Il primo programma annuale è adottato da ciascun regione e provincia autonoma entro sei mesi dalla data di pubblicazione del POAT nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Ciascun programma:

a) stabilisce l'entità delle superfici agricole che occorre riconvertire per assicurare almeno il raggiungimento del risultato minimo annuo previsto dal POAT;

b) contiene le linee guida, per singola area territoriale, varietà colturale, specie

animale allevabile, indicanti gli *standard* di riferimento cui devono attenersi i coltivatori e gli allevatori per fruire degli incentivi di cui alla lettera *c)* in coerenza con gli indirizzi del POAT;

c) stabilisce l'ammontare degli incentivi da corrispondere ai produttori, ragguagliandoli:

1) al 20 per cento del valore medio annuo delle produzioni ottenibili, per le produzioni di unità colturali inserite in ciascuna area vocata;

2) al 50 per cento del costo complessivo di riconversione a produzioni tipiche o a imboscamento, per le unità colturali inserite in aree marginali;

d) individua le aree territoriali entro le quali, nel corso dell'anno, sarà avviato, a cura dei produttori, il progetto di manutenzione, recupero, restauro o riattamento delle infrastrutture esistenti, prevedendo la corresponsione ai proprietari di un contributo pari al 25 per cento dei costi complessivi delle opere stabilite in fase progettuale ed entro la somma massima di lire 200 milioni;

e) rende conto dei risultati raggiunti dai programmi precedenti e li certifica, mediante apposita relazione tecnica del Comitato di controllo di cui all'articolo 9, a partire dal secondo programma annuale.

Art. 7.

(Convenzioni con i produttori)

1. Per le finalità di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni con i produttori, singoli o associati, partecipanti all'attuazione del POAT. Tali convenzioni che avranno la durata di cinque anni, disciplineranno la corresponsione degli incentivi e stabiliranno gli obblighi gravanti sui singoli produttori.

Art. 8.

(Nuclei di assistenza tecnica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con le linee guida di cui alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 6, possono stipulare con liberi professionisti o con organismi pubblici di assistenza tecnica apposite convenzioni della durata di cinque anni, a decorrere dal 1996, rivolte a garantire, nelle attività di riconversione produttiva considerate dalla presente legge, l'osservanza da parte di tutti gli aderenti delle regole tecniche da attuare per il raggiungimento degli obiettivi del POAT e dei programmi annuali.

2. I soggetti individuati dalle regioni e province autonome, si impegnano a costruire, per la durata di un quinquennio, appositi nuclei di assistenza tecnica al fine di sovvenire alle esigenze dei produttori partecipanti all'attuazione del POAT.

3. I nuclei di assistenza tecnica, composti esclusivamente da tecnici ed esperti di settore, operano in ambito provinciale o interprovinciale. Essi inviano relazioni sull'operato dei partecipanti al POAT, ogni sei mesi all'OAT, ed ogni anno al Comitato di controllo di cui all'articolo 9.

Art. 9.

(Comitato di controllo)

1. È istituito in seno al Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il Comitato per la verifica dello stato di attuazione della presente legge ed il controllo delle attività ad essa connesse, di seguito denominato «Comitato di controllo».

2. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali nomina, di concerto con i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compo-

menti del Comitato di controllo per la durata di cinque anni.

3. Il Comitato di controllo è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

4. Il Comitato di controllo, avvalendosi dell'attività dell'OAT e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compie verifiche sullo stato di attuazione del POAT, predisponendo una relazione tecnica sui risultati raggiunti dai programmi annuali e riferendo ogni sei mesi alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in merito al riscontro di eventuali anomalie e violazioni in materia di utilizzo del regime di aiuti di cui alla presente legge.

5. Ai fini della presente legge il Comitato di controllo costituisce organo di consulenza generale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dispone controlli e svolge indagini su sua direttiva.

6. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1996 al 1999.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere finanziario per l'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

